

## Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma  
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52  
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Spett.le **Federazione Dirpubblica**  
Segreteria Generale  
- Roma -

Roma, 13/11/2015

**Oggetto:** Procedure di interpello per l'attribuzione di 189 posizioni organizzative di livello non dirigenziale (POS) e per il conferimento di incarichi dirigenziali.

Spett.le Segreteria Generale,

comunico che in data 12/11 u.s. ho notificato l'istanza di sospensiva relativa al ricorso già notificato il precedente 30/10 u.s. e proposto da codesta spett.le Federazione avverso e per l'annullamento degli atti relativi alla procedura di interpello per l'attribuzione di 189 incarichi di posizione organizzativa di livello non dirigenziale (POS).

Le predette posizioni organizzative sono costituite essenzialmente dalla riclassificazione di uffici di livello dirigenziale in applicazione dell'art. 23-*quinquies* del D.L. n. 95 del 2012, e si distinguono dalle posizioni organizzative previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva (anche per il comparto delle Agenzie fiscali), tanto che i valori economici del relativo trattamento economico sono ancorati al trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, esclusa la retribuzione di posizione.

Considerata l'assoluta rilevanza di simili posizioni organizzative, non a caso definite nella prassi dell'Agenzia delle Entrate "posizioni organizzative speciali" (da cui deriva l'acronimo POS), deve ritenersi che queste ultime costituiscano un'area di *middle management*, che verrebbe di fatto istituita a seguito della conclusione della procedura di interpello per il conferimento dei relativi incarichi e, in parte, già istituita a seguito di analoghi incarichi in passato conferiti in sede di prima applicazione dell'art. 23-*quinquies* del D.L. n. 95 del 2012.

Tuttavia, proprio perché le posizioni organizzative in questione costituiscono un'area intermedia, assimilabile all'area quadri prevista nel settore del lavoro privato, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto avviare direttamente la procedura di interpello per il conferimento degli incarichi *de quibus* con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (cfr. art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), ma avrebbe dovuto dapprima espletare una procedura concorsuale per l'accesso alla predetta area intermedia, riservando una percentuale dei posti in favore dei propri funzionari, trattandosi di una vera e propria progressione verticale di carriera (cfr. art. 52, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009).

Per cui, avendo l'Agenzia avviato la procedura di interpello per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa di livello non dirigenziale *omisso medio*, la stessa è nuovamente incorsa nella violazione della regola del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici uffici di cui all'art. 97 Cost.

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma  
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52  
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Sempre in data 30/10 u.s., ho notificato il ricorso proposto da codesta spett.le Federazione avverso e per l'annullamento degli atti relativi alla procedura di interpello avviata dall'Agenzia delle Entrate per il conferimento di numerosi incarichi dirigenziali. La procedura di interpello in questione è, con ogni evidenza, propedeutica all'avvio di successive procedure per il conferimento delle deleghe di funzioni dirigenziali in favore di funzionari della terza area funzionale, ai quali verranno attribuite ulteriori posizioni organizzative speciali i sensi dell'art. 4-*bis* del D.L. n. 78 del 2015.

L'impugnazione della procedura di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali si è resa necessaria perché, dall'atto di avvio della stessa, non si comprende affatto in che modo verrà stabilito il *discrimen* tra le posizioni dirigenziali che verranno coperte mediante il conferimento in via ordinaria di incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo e quelle altre, assai più numerose, che verranno coperte attraverso l'assegnazione di deleghe di funzioni dirigenziali a funzionari, con attribuzione in loro favore di posizioni organizzative temporanee (POT).

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici